

**Deliberazione n. 98/2025/PRSE**



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere (Relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

**Adunanza del 17 luglio 2025**

**Comune di Medolla (MO)**

**Rendiconto 2023 e Preventivo 2024-26**

Visti gli art. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sez. Regionale di Controllo, deliberato dalle Sez. Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le del. delle Sez. Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con del. del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 166 e seguenti;

Vista la L. 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 148-*bis*, c. 3, del TUEL, così come introdotto dalla lett. e), del c. 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Viste le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2023, approvate dalla Sez. delle autonomie con del. n. 8/2024/INPR;

Vista la del. n. 7/SEZAUT/2024/INPR con la quale la Sez. delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee-guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2024-2026, nonché il relativo questionario;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sez. regionale di controllo prot. n. 2864 del 28 agosto 2024;

Vista la del. n. 134/2024/INPR con la quale la Sez. ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2025;

Vista la del. di questa Sez. 120/2024/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminate, a seguito delle indicazioni della Sez. delle Autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2023 e sul bilancio preventivo 2024-26 redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Medolla (MO);

Vista la nota prot. n. 1473 del 10 aprile 2025 e l'audizione, di cui al verbale prot. n. 2301 del 19 maggio 2025, con le quali il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

Viste le deduzioni fatte pervenire con note ricevute dall'Ente locale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sez. di controllo mediante la quale la Sez. è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Consigliere Tiziano Tessaro

### **RITENUTO IN FATTO**

**1.** La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2025, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2024/26 ed al rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Medolla, ed in particolare:

- le relazioni dell'organo di revisione sul rendiconto per l'esercizio 2023 e sul bilancio di previsione per gli esercizi 2024/26, inviate a questa Sezione

regionale di controllo ai sensi dell'art. 1 co. 166, l. 266/2005, redatte in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con del. n. 8/SEZAUT/2024/INPR e n. 7/SEZAUT/2024/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari");

- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del TUEL, sulla proposta di bilancio di previsione 2024-26 e sulla proposta di del. consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione relativa al bilancio preventivo e al rendiconto presente sul sito internet istituzionale del Comune di Medolla.

**2.** Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria.

#### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

	Rendiconto 2023
Equilibrio di parte corrente	€ 747.043,74
Equilibrio di parte capitale	€ 1.096.009,22
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
Equilibrio finale	€ 1.843.052,96

La costruzione degli equilibri nel 2023 rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e il Comune di Medolla ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1, c. 821, della L. n. 145/2018.

#### **RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE**

	Rendiconto 2023
Fondo cassa al 31 dicembre 2023	€ 4.389.402,54
Residui attivi	€ 6.583.788,29
Residui passivi	€ 3.372.779,08

FPV per spese correnti	€ 13.044,11
FPV per spese in conto capitale	€ 2.539.974,33
<b>Risultato di amministrazione</b>	€ 5.047.393,31
Totale accantonamenti	€ 1.019.761,96
di cui: FCDE	€ 423.714,06
Totale parte vincolata	€ 3.064.679,97
Totale parte destinata agli investimenti	€ 6.291,88
<b>Totale parte disponibile</b>	€ 956.659,5

La parte disponibile nell'esercizio 2023 risulta aumentata, rispetto all'anno 2022, di € 374.095,36 (passando da € 582.564,14 a € 956.659,50).

Si segnala che l'equilibrio di bilancio presenta un valore negativo, essendo pari a € -101.099,48, compensato da variazioni negative sugli accantonamenti, realizzate in sede di rendiconto per € 164.554,01, che hanno consentito di raggiungere un equilibrio complessivo pari a € 63.454,53. Le variazioni negative sugli accantonamenti sono collegate a radiazioni di residui attivi, in quanto i relativi crediti sono stati riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito. Per conseguenza, sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

I residui attivi ammontano ad € 6.583.788,29 di cui € 2.829.600,17 provenienti dalla gestione dei residui ed € 3.754.188,12 provenienti dalla gestione di competenza 2023, così ripartiti per titoli di entrata:

Titolo entrata	Gestione residui	Gestione competenza 2023
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 491.105,47	€ 751.858,21
2 - Trasferimenti correnti	€ 240.723,11	€ 543.079,94
3 - Entrate extratributarie	€ 7.734,39	€ 120.110,24
4 - Entrate in conto capitale	€ 2.089.699,2	€ 2.338.195,87
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00

6 - Accensione prestiti	€ 0,00	€ 0,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 338	€ 943,86
<b>Totale</b>	<b>€ 2.829.600,17</b>	<b>€ 3.754.188,12</b>

Evoluzione Residui Attivi al 31/12 per ogni annualità pregressa nel triennio					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>R.A. TOTALI</b>
<b>Titolo I</b>	€ 34.026,03	€ 118.042,01	€ 87.204,11	€ 751.858,21	€ 1.242.963,68
<b>Titolo III</b>	€ 75,28	€ 641,37	€ 7.017,74	€ 120.110,24	€ 127.844,63
<b>Titolo IV</b>	€ 535.982,78	€ 264.888,55	€ 725.153,69	€ 2.338.195,87	€ 4.427.895,07
<b>Totale titoli da I a IX</b>	<b>€ 576.084,09</b>	<b>€ 535.036,18</b>	<b>€ 837.815,20</b>	<b>€ 3.754.188,12</b>	<b>€ 6.583.788,29</b>

Il risultato d'amministrazione 2023, presenta un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a € 423.714,06, in diminuzione rispetto al precedente anno 2022, in cui era pari a € 561.773,76. Come esposto dall'Organo di revisione e dichiarato dall'Ente nel questionario relativo al rendiconto per l'anno 2023, quest'ultimo non si è avvalso della facoltà di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione 2023, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021, ai sensi dell'art. 107-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 30-bis del D.L. n. 41/2021.

L'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al FCDE, determinato con metodo ordinario, come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 al D.lgs. 118/2011, e l'Organo di revisione ne attesta la congruità. Ai fini della definizione del Fondo di svalutazione dei crediti, i capitoli di spesa sui quali esso è stato determinato sono: relativi all'IMU, per la rilevante misura di € 398.734,91; di € 23.662,12 con riguardo ai (mancati) proventi per illuminazione votiva; infine, per € 1.317,03, in relazione all'inadempimento del pagamento di fitti reali di fabbricati.

Con riferimento agli altri fondi costituenti la parte accantonata del risultato di amministrazione, figurano € 32.500, a titolo di fondo perdite società partecipate. In particolare, l'Ente possiede una partecipazione del 13,52% alla ASP Comuni modenesi area nord. L'Organo di revisione ritiene che l'accantonamento sia congruo rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi.

Il risultato di amministrazione presenta, inoltre, un accantonamento per fondo rischi e contenzioso pari a € 151.386,21; esso, inoltre, presenta un accantonamento per indennità di fine mandato, pari a € 7.500.

L'ente non necessita di effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Infine, il fondo per il salario accessorio risulta accantonato per € 10.475,40.

### **CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2023 Accertamenti (a)	Rendiconto 2023 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 1.867.696,53	€ 1.376.591,06	73,71%
Tit.1 competenza	€ 3.762.988,39	€ 3.011.130,18	80,02%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 263.447,76	€ 37.452,63	14,22%
Tit.3 competenza	€ 915.633,15	€ 372.553,21	40,69%

L'ente mostra, apparentemente, una discreta capacità di riscossione relativamente al titolo 1 a residuo e in competenza; mentre evidenzia difficoltà nella riscossione relativamente al titolo 3, in particolare a residuo.

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dal questionario sul rendiconto 2023, risultano accertamenti per "recupero evasione" per IMU/TASI pari a € 617.039,42 e con incassi pari a € 214.998,51 e conseguente

accantonamento a FCDE in competenza per € 52.765,87 e a rendiconto per € 398.734,91.

#### **SITUAZIONE DI CASSA**

	Rendiconto 2023
Fondo cassa finale	€ 4.205.063,94
Anticipazione di tesoreria	€ 00,00
Cassa vincolata	€ 1.684.551,91
Tempestività dei pagamenti	- 15,20 giorni

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2023 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'ente.

L'ente ha costituito la cassa vincolata nel corso dell'esercizio 2023 e, nel parere sul rendiconto 2023, l'Organo di revisione dichiara di aver verificato che il Comune nel medesimo periodo finanziario si è dotato di una gestione della cassa vincolata.

L'Ente non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1 c. 11 del D.L. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a -15,20 giorni nell'anno 2023.

#### **DEBITI FUORI BILANCIO**

Dalla Relazione dell'Organo di revisione, si evince che nel 2023 l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per € 15.537,40 con del. del Consiglio Comunale n. 74 del 28 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. b) del d.Lgs. n. 267/2000. Inoltre, risulta che detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23, c. 5, L. 289/2002. Si tratta del debito di € 15.537,40, per le perdite della partecipata ASP Comuni modenesi Area nord, ripianato in proporzione alla propria partecipazione dal Comune di Medolla mediante l'utilizzo di risorse accantonate nel rendiconto 2023.

#### **INDEBITAMENTO**

	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023
Debito complessivo a fine anno	€ 2.275.147,84	€ 2.209.514,43	€ 2.141.160,97
Nr. Abitanti al 31/12	6.402	6.489	6.439
Debito medio per abitante	€ 355,38	€ 340,50	€ 332,53

L'ente, nell'esercizio 2023, ha rispettato il limite all'indebitamento disposto dall'art. 204 del Tuel con un'incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate relative al rendiconto del penultimo anno, pari all' 1,78%.

Inoltre, il Comune non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento e non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

L'ente non ha in essere garanzie (quali fidejussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati o a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati.

Esso, inoltre, non ha in corso al 31 dicembre 2023 operazioni di partenariato pubblico e privato né contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

### **Rapporti con organismi partecipati**

Durante l'e.f. preso in considerazione, l'Ente non ha costituito nuove società né ha acquisito nuove partecipazioni. Inoltre, esso ha effettuato la ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette e indirette, ai sensi dell'art. 20, c. 1 e 3, del D.lgs. n. 175/2016, concludendo per il mantenimento delle partecipazioni, in quanto compatibili con le finalità di cui all'art. 4 del citato T.U.S.P. Inoltre, in ossequio all'art. 20, c. 4, T.U.S.P., esso ha dato attuazione al piano di razionalizzazione adottato nel 2022; in adempimento delle prescrizioni dell'art. 30, D.lgs. n. 201/2022, ha effettuato la verifica periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; infine, ha assolto gli obblighi di comunicazione alla Corte dei Conti, ai sensi dei c. 1, 2 e 4, dell'art. 20 T.U.S.P.

Non sono stati addebitati all'Ente interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse dalle proprie partecipate.

**2.1.** Dalla documentazione versata in atti per l'esercizio 2023 risulta inoltre quanto segue:

- dalle domande preliminari del questionario non risultano elementi di criticità;

- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nel rendiconto 2023, e il FPV risulta imputato a un solo esercizio;
- il rendiconto 2023 è stato approvato con del. del Consiglio Comunale n. 33 del 6 maggio 2024, oltre i termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta con esito dei controlli positivo;
- l'Organo di revisione non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli art. 203, 204 e 207 del TUEL;
- a rendiconto 2023 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- nell'esercizio 2023, è stato rispettato il vincolo di spesa per il personale di cui all'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006;
- nel corso del medesimo esercizio, l'Ente ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, seppur rispettando il valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, c. 2, del D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. del 28 giugno 2019, n. 58;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- nel questionario l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, c. 6, lett. j, D.Lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione. Si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, ma l'Ente ha assunto comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

**3.** Il bilancio di previsione per il triennio 2024-26 del Comune di Medolla è stato approvato con del. del Consiglio comunale n. 70 del 28 dicembre 2023 e l'Organo di revisione, nella relazione prodotta ai sensi dell'art. 239 del TUEL,

esprime parere favorevole.

L'impostazione del bilancio preventivo, come confermato nel questionario dall'Organo di revisione, è altresì tale da garantire il rispetto degli equilibri di cui all'art. 162 del TUEL nonché dei risultati di competenza d'esercizio non negativi ai sensi dell'art. 1, c. 821, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), come da prospetti di cui al D.M. 1° agosto 2019 e successive modificazioni.

**4.** Si rammenta infine che il Comune di Medolla (MO) era stato destinatario di due pronunce inerenti al rendiconto 2020 (del. n. 31/2023/PRSE e n. 212/2023/PRSP), con cui la Sezione aveva rilevato irregolarità con riguardo:

- alla mancata riconciliazione dei crediti e debiti e la conseguente inattendibilità dei conti esposti nel bilancio nei confronti dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, di cui l'Ente è associato;

- alla mancata verifica della economicità della stessa aggregazione associativa dei servizi e delle funzioni e, quindi, al mancato accertamento dell'assenza dell'eventuale aumento della spesa, una volta associati;

- infine, al mancato funzionamento degli organi di controllo interno.

**5.** In esito agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n. 1473 del 10 aprile 2025, di fornire chiarimenti.

**5.1.** Con essa, si è chiesto all'Ente locale di riferire in merito ai seguenti punti:

- Capacità di riscossione – rendiconto 2023;
- Indebitamento;
- Rapporti creditori e debitori con l'Unione dei comuni modenesi dell'area nord.

Si è chiesto, inoltre, di trasmettere alcuna documentazione, tra cui, in chiave di controllo dinamico, il Piano Annuale dei Flussi di Cassa (PAFC).

Il Magistrato istruttore ha infine chiesto all'Ente se sia stato contabilizzato a bilancio di previsione 2025/27, nella parte di spesa corrente, il "fondo obiettivo di finanza pubblica", quale accantonamento, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'art. 1, c. 788, della L. 207/2024.

**5.1.1.** In esito alla menzionata nota istruttoria, il Comune, con nota prot. C.d.c. n. 1686 del 24 aprile 2024 ha fornito i seguenti chiarimenti.

**5.1.2.** In merito alla capacità di riscossione, la Sezione, nella nota istruttoria, osservava che, ai fini della definizione del Fondo di svalutazione dei

crediti, i capitoli di spesa sui quali esso è stato determinato fossero relativi all'IMU, per la rilevante misura di € 398.734,91; di € 23.662,12 con riguardo ai (mancati) proventi per illuminazione votiva; infine, per € 1.317,03, in relazione all'inadempimento del pagamento di fitti reali di fabbricati. Al proposito, si è chiesto di fornire aggiornamenti sullo stato di riscossione nell'esercizio 2024, con particolare riferimento a tali titoli di entrata, sia in conto residui che in conto competenza, e di indicare eventuali azioni messe in atto dal Comune per il miglioramento delle attività di riscossione, in particolar modo con riferimento all'Imposta Municipale Propria.

In relazione allo stato di riscossione dei proventi dell'illuminazione votiva e dei fitti reali di fabbricati, il Comune ha precisato che, per la natura di incasso (bollettazione emessa a fine anno), questi vengono incassati a residuo nell'anno N-1, evidenziando che, nel 2024, per i primi l'incasso è stato pressoché totale, pari al 98,98%, in conto residui; per i secondi, l'incasso totale è stato pari al 100%.

Per quanto concerne l'IMU, invece, il Comune ha premesso di aver internalizzato la riscossione coattiva a decorrere dal 2020, in passato gestita dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il tramite del Servizio Tributi dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, che adesso la amministra dalla fase cautelare a quella esecutiva. Il Comune precisa che tale attività prevede l'avvio della riscossione coattiva entro l'anno successivo a quello di definitività dell'atto di accertamento, con ricorso agli strumenti cautelari ed esecutivi previsti dal titolo II, del d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973.

Nello specificare i dati relativi agli incassi incamerati rispetto agli atti di accertamento emessi, nel quadriennio 2020-2023 il Comune ha emesso atti di accertamento per un valore medio annuo di € 248.480,00. L'Ente evidenzia che, considerato che il gettito ordinario IMU medio nel quadriennio è pari ad € 1.542.401,82 annui, il Servizio Tributi ha recuperato mediamente il 16% del gettito ordinario, sopra il livello di *tax gap* stimato per la regione Emilia-Romagna, che è pari all'11%. A fronte di accertamenti emessi per € 759.073,00, l'Ente ha registrato incassi per € 633.187,93, per un rapporto pari all'83%. Sommando gli accertamenti 2020-2023, ai residui originati nel periodo 2017-2019, si ottiene un totale di crediti di € 891.995,01, di cui sono stati incassati 633.187,93, quindi per una percentuale pari al 71%.

Il Comune rileva anche che la presenza dei residui viene determinata altresì dai provvedimenti di rateizzazione, che possono coprire un arco temporale

anche di 6 anni, ove gli importi siano superiori a € 20.000. Tuttavia, non sono stati forniti dati utili per comprendere come tale dato incida sul bilancio.

Per concludere, quanto alle azioni messe in atto dal Comune per il miglioramento delle attività di riscossione, lo stesso riferisce di aver effettuato un cambio di gestionale delle attività di riscossione, che ha determinato un periodo di "fermo" nel periodo intercorrente tra giugno 2024 e aprile 2025, ma che dovrebbe essere idoneo a incrementare il tasso di riscossione.

**5.1.3.** Nella nota istruttoria, il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti con riguardo all'indebitamento registrato a fine anno 2023, pari a € 2.141.160,97.

Nella propria risposta, l'Ente ha precisato che, nel corso dell'esercizio 2021, è stato estinto anticipatamente un mutuo acceso presso l'Istituto per il Credito Sportivo per la quota capitale residua di € 99.266,08. La circostanza ha determinato una lieve, ma tendenziale diminuzione dell'indebitamento, ridottosi del 5,9% nel triennio considerato (2021-2023).

**5.1.4.** Il Piano Annuale dei Flussi di Cassa (PAFC) per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 6 c. 1 del D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024, è stato approvato con del. G.C. n. 9 del 25 febbraio 2025.

**5.1.5.** L'Ente ha contabilizzato a bilancio di previsione 2025/27, nella parte di spesa corrente, il "fondo obiettivo di finanza pubblica", quale accantonamento, secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 788, della L. 207/2024.

**5.1.6.** Infine, la Sezione ha rammentato al Comune di Medolla come esso sia stato destinatario di due precedenti proprie delibere: la 31/2023/PRSE e la 212/2023/PRSP. In particolare, con la prima si raccomandava all'ente di assumere entro il termine dell'esercizio finanziario per il 2023 i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra l'Ente stesso e l'Unione dei comuni modenesi Area Nord. Con la seconda delibera, la Sezione ha dato rilevante evidenza alla connessione tra riconciliazione di posizioni debitorie/creditorie e attendibilità delle previsioni di bilancio, in funzione del conseguimento degli equilibri complessivi, sotto i profili dell'invarianza della spesa e della reciproca simmetria delle poste in bilancio.

Alla luce della premessa, il Magistrato istruttore ha invitato l'Ente a chiarire se abbia provveduto alla riconciliazione al 31 dicembre 2023 dei crediti e debiti reciproci con l'Unione a cui appartiene e se alla data della richiesta istruttoria tutte le partite contabili siano state regolarizzate; in caso contrario, a fornire informazioni sullo stato attuale dei suddetti rapporti, specificandone anche l'andamento.

Inoltre, al fine di verificare se sia stato accertato che l'aggregazione associativa dei servizi e delle funzioni nell'Unione abbia determinato un effettivo risparmio di spesa o se abbia causato un effetto contrario, la Sezione ha richiesto al Comune un report sulla base del quale possa accertarsi la circostanza.

Con la risposta alla istruttoria, l'Ente ha precisato che, in merito ai rapporti creditori e debitori con l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, esso ha provveduto alla riconciliazione dei crediti e dei debiti al 31 dicembre 2023 e che, in sede di bilancio consuntivo relativo al 2024, saranno parificate le partite contabili al 31 dicembre 2024.

Con riguardo alla regolarizzazione delle partite contabili allo stato attuale, poi, nella propria risposta il Comune evidenzia che "al 31 dicembre 2023 tutti i debiti nei confronti dell'Unione sono stati pagati e, per contro, restano da riscuotere alcuni crediti".

**5.2.** Considerate le risposte ricevute, il magistrato istruttore ha realizzato un'ulteriore fase istruttoria mediante un contraddittorio orale. Sicché, in data 19 maggio 2025, in seconda convocazione, si è svolta l'audizione dei Comuni di Medolla e Unione dei Comuni modenesi Area Nord in ordine agli esiti della riconciliazione o meno delle partite debitorie e creditorie tra i due enti, di cui alle precedenti delibere citate. Seppur convocati, alla seduta erano assenti i revisori dei conti del Comune e dell'Unione dei Comuni. Dopo aver ricordato i risvolti di tipo penale e contabile che possono conseguire al fenomeno delle asimmetrie di bilancio da mancata conciliazione delle appostazioni contabili tra enti di cui uno partecipante all'altro, all'esito dell'incontro il magistrato istruttore ha concluso con la richiesta di ricevere un prospetto analitico da cui desumere con chiarezza la riconciliazione delle poste rispettivamente iscritte nel bilancio dei due Enti, nel rispetto, appunto, del principio di simmetria contabile tra gli stessi. Inoltre, lo stesso magistrato ha richiesto agli enti interessati di redigere un report relativo al dato sul risparmio di cui i Comuni abbiano beneficiato nella costituzione dell'Unione, di cui già era stato chiesto conto al Comune di Medolla con la precedente nota istruttoria, ma che non aveva ricevuto risposta sul punto.

Con nota del 13 giugno 2025 (assunta al prot. C.d.C., al n. 3495), il Comune di Medolla dichiara di aver provveduto alla riconciliazione dei crediti e debiti con l'Unione, al 31 dicembre degli esercizi finanziari 2023 e 2024. Al proposito, con successiva ulteriore nota (prot. C.d.C. n. 4200 del 03/07/2025) l'Ente ha prodotto il richiesto prospetto analitico, da cui si desume quanto segue, alla data del 31 dicembre 2023.

<b>RESIDUI PASSIVI COMUNE/RESIDUI ATTIVI UNIONE ALLA DATA DEL 31/12/2023</b>		
Contabilità Comune Medolla	Contabilità U.C.M.A.N.	Differenza
€ 1.654.536,12	€ 1.663.552,44	-€ 9.016,32

Le differenze concernono debiti a carico del bilancio del Comune, a cui corrispondono crediti nel bilancio dell'Unione connessi a vario titolo a maggiori o minori residui (sia attivi che passivi), riferiti a diverse annualità pregresse all'esercizio finanziario 2023, in prevalenza concernenti i Servizi Sociali e l'Istruzione.

<b>RESIDUI ATTIVI COMUNE/RESIDUI PASSIVI UNIONE ALLA DATA DEL 31/12/2023</b>		
Contabilità Comune Medolla	Contabilità U.C.M.A.N.	Differenza
€ 651.467,90	€ 898.568,89	- € 247.100,99

Le differenze concernono varie voci di riduzione e di aumento dei residui, sia attivi che passivi, presenti sia nel bilancio dell'Ente locale sia in quello dell'Unione dei Comuni. In particolare, si tratta o di minori residui attivi per il Comune o di maggiori residui passivi per l'Unione dei Comuni (Cfr. tabella seguente).

DESCRIZIONE	CONTABILITA' COMUNE DI MEDOLLA				CONTABILITA' U.C.M.A.N.			NOTE
	ANNO	imp./ acc.	debiti	crediti	debiti	crediti	imp.acc.	
retrocessione AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 2021	2022			€ 0,00	€ 25.604,26		2022/6915	minore residuo attivo comune
AVANZO DISPONIBILE: riduzione contribuzione 2022 MEDOLLA	2022			€ 0,00	€ 177.179,66		2022/6926	minore residuo attivo comune
AVANZO DISPONIBILE: riduzione contribuzione 2022 MEDOLLA	2023			€ 0,00	€ 12.091,94		2023/5185	maggior residuo passivo unione

acconto maggiore per gestione contabile personale	2023	00137		€ 235,06	€ 0,00			minor residuo passivo unione
ACCERTAMENTO ENTRATE PER SPESE FUNZIONAMENTO (cancelleria, mat cartaceo, fotocopie, raccolta rifiuti ecc) ANNO 2023	2023	00125		€ 8.077,45	€ 0,00			minor residuo passivo unione
accertamento entrate occupazione spazi servizio minori, servizio di piano, centro antiviolenza -2023	2023	00124		€ 30.016,00	€ 0,00			minor residuo passivo unione
accertamento entrate occupazione spazio politiche giovanili e centro famiglie - anno 2023	2023	00123		€ 5.853,82	€ 0,00			minor residuo passivo unione
accertamento entrate occupazione spazi ced - segreteria - anno 2023	2023	00122		€ 15.328,60	€ 0,00			minor residuo passivo unione
accertamento rimborso utenze via pertini/via gandhi - anno 2023	2023	00121		€ 9.390,29	€ 0,00			minor residuo passivo unione
saldo gestione cuc	2022	00157		€ 1.924,94	€ 5.940,51		2022/4382.5	maggiore residuo attivo unione
avanzo ucman anno 2020	2021	00144		€ 148.464,25	€ 184.898,25		2021/6748.4	minor residuo attivo comune
avanzo 2019	2019			€ 0,00	€ 59.313,23		2019/6910.2	minore residuo attivo comune
paghe anno 2003 - bolla 06/816	2006			€ 0,00	€ 1.363,55		2006/485	minore residuo attivo comune

Premesso l'elenco dei numerosi servizi trasferiti all'Unione dei Comuni, l'Ente precisa che "il conferimento dei servizi in Unione è stato preceduto da una valutazione di merito e l'analisi, al tempo condotta, ha messo in evidenza i benefici conseguibili da parte dei Comuni, riconducibili sia a possibili economie di scala che ad un miglioramento/potenziamento delle attività anche grazie a professionalità non sempre rinvenibili all'interno dei singoli enti". Inoltre, esso ha prodotto una tabella che sintetizza, con riguardo agli specifici servizi trasferiti

all'Unione, "i benefici derivanti dalla gestione per il tramite dell'Unione, le attività aggiuntive svolte rispetto al momento iniziale del conferimento e i punti di forza correlati alle professionalità fruibili attraverso la gestione unionale". In generale, l'Ente rappresenta di aver fornito una motivazione descrittiva delle economie di scala, delle attività aggiuntive svolte dall'Unione rispetto al servizio fornito dai Comuni *uti singuli* e delle professionalità richieste per lo svolgimento delle funzioni trasferite all'Unione. Essa restituisce un quadro sintetizzabile in:

- maggiore forza contrattuale dell'Unione, verosimilmente utile a ottenere prezzi maggiormente concorrenziali per l'acquisto di beni e servizi ancillari all'erogazione dei servizi;
- ulteriori attività, che difficilmente potrebbe svolgere il singolo comune ove non partecipi all'Unione;
- disponibilità di professionisti e maggiore qualità del servizio svolto, grazie alla loro specializzazione.

Al proposito, il Comune ha fornito una tabella in cui chiarisce l'incidenza dell'impatto economico del costo ante Unione, al fine di renderlo confrontabile con il dato attuale, rivalutato, assumendo come indicatore l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi) – Fonte Istat. Conclusivamente, da essa si evince quanto segue:

Totale impegni ante unione	Totale Impegni ante Unione Rivalutati	Importo Trasferimenti Unione 2024	Differenza
€ 2.117.132,89	€ 2.685.765,88	€ 2.768.640,08	€ 82.874,20

Il Comune asserisce che la "differenza di € 82.874,20 che emerge dal mero confronto tra l'importo impegnato dal Comune 'ante' Unione rivalutato e l'importo dei trasferimenti 2024" sarebbe giustificata dal "costo servizi aggiuntivi svolti dall'Unione (Scuola di musica, Servizio informatico)" e dalla maggiore "spesa correlata a un maggior numero di utenti (come assistenza scolastica e spesa sociale)".

**6.** Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'ente si è svolto sia in via cartolare che in presenza e che talune delle criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Medolla all'esame del

Collegio.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la L. 5 giugno 2003, n. 131, concernente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" ha introdotto forme di controllo cd. "collaborativo" nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del Legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità" concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (*ex multis*, sent. n. 179 del 2007). Nella prospettiva della Consulta, tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo c., Cost.).

**1.1.** L'art. 3, c. 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 2012, ha introdotto nel D.Lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione

finanziaria degli enti locali”), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica:

- del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno;
- dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., Cost.;
- della sostenibilità dell'indebitamento;
- dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-*bis*, c. 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, c. da 166 a 172, della L. n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del D.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, c. 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di

controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, c. 1, della L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, che, nel c. introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate criticità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini di cui al c. 3 dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo può comunque richiamare l'attenzione degli organi politici e tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale) dell'ente, ognuno per la parte di competenza, affinché vengano adottate le opportune misure di autocorrezione.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D.lgs. n. 118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella L. 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati.

**1.2.** Con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che "le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità" (del. n. 12/SEZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l'interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. 7 giugno 2007, n. 179).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente

assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sez. regionale di controllo per la Calabria, del. 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di "avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione", al fine di consentire di "collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/ rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime". La Sezione delle autonomie ha in particolare evidenziato che, nel perseguimento dell'obiettivo di ridurre "quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo", tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare "congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati" (del. n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

La verifica degli equilibri in chiave dinamica non può pertanto prescindere dalla generale considerazione circa l'effettiva e duratura tenuta degli stessi, come momento di scrutinio del raggiungimento di una situazione stabile di equilibrio del bilancio» (Corte cost., sent. n. 18/2019), la quale non può essere condizionata da fattori contingenti.

Un'analisi fondata su una visione dinamica nei termini sopra descritti non può in ogni caso prescindere da una positiva valutazione sulla veridicità e sull'attendibilità dei dati contabili indicati nei documenti contabili dell'ente.

In concreto, «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese» (Corte cost., sent. n. 197/2019): occorre, cioè, una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione (Corte cost., sent, n. 227/2019), a garanzia di un equilibrio stabile e duraturo.

Il criterio della dinamicità dei profili contabili che sostengono il bilancio non deve limitarsi a valutare le variazioni, dovute anche a eventi straordinari, della

situazione di squilibrio originariamente rappresentata dall'ente ma deve anche tener conto di eventuali errori o mutamenti esogeni nella previsione.

La cennata connotazione dinamica (Corte cost. sent. n. 250/2013) che assume il controllo finanziario sugli enti locali, proprio perché preventivo (Corte cost. sent. n. 60/2013) rispetto ai più gravi eventi perturbanti (Corte cost. sent. n. 70/2012) dell'equilibrio di bilancio, ne delinea il suo carattere fondamentale ed essenzialmente concomitante, perché volto a segnalare in modo tempestivo le eventuali criticità con gli esiti cogenti (Corte cost. sent. n. 40/2014) contemplati dall'art. 148-*bis* del Tuel e, nel contempo, andare a intercettare i sottostanti fatti gestionali (Corte cost. sent. n. 184/2022) suscettibili di riverberare in termini pregiudizievoli i loro effetti sul bilancio in corso, pur partendo dall'analisi dei documenti contabili afferenti a esercizi precedenti.

**1.3.** In continuità con il percorso già intrapreso per il passato, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi dei saldi principali dei documenti contabili, delineati dalla lettera dell'art. 148-*bis* del Tuel (ossia, l'equilibrio di bilancio, l'indebitamento, il vincolo di finanza pubblica), in linea del resto con l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui «la legge di approvazione del rendiconto – indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 – deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri» (sentenza n. 49 del 2018). Sicché, l'«oggetto specifico (è) (...) il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento» (Corte cost., sent. n. 184/2022).

**1.3.1.** Ai fini del primo parametro preso in considerazione dalla norma dell'art. 148-*bis* del Tuel, la Sezione evidenzia che «il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci» (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del diritto) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del diritto).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del

fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del Tuel, che al c. 1 dispone che: "Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188".

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente, dal momento che ne rappresenta, come detto, il coefficiente necessario ai fini dell'equilibrio di bilancio (Corte cost., sent. n. 18/2019). Oltre che nelle previsioni dei citati art. 186 e 187 del Tuel, esso trova quindi un concreto momento di declinazione nella previsione dell'art. 162 del TUEL: in particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, c. 6,

del TUEL). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

**1.3.2.** È per questa ragione che il Legislatore, oltre a delineare nei termini sopra illustrati il principio dell'equilibrio di bilancio, ha previsto anche vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento. Rispetto al profilo qualitativo, l'art. 119, c. 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, c. 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, c. 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il profilo quantitativo, l'art. 204 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le dimensioni fondamentali della gestione, correlate al rispetto degli equilibri di bilancio (compendiati nel risultato contabile di amministrazione) e alla sostenibilità dell'indebitamento, sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente, proprio perché su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti, in chiave necessariamente dinamica (Corte cost., sent. n.250/2013).

**1.3.3.** Infine, per ciò che concerne il vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 1 c. 821 della legge n. 145/2018, mette conto rilevare che la norma indicata prevede che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione.

Il vincolo anzidetto deve essere tuttavia tenuto distinto dall'equilibrio di bilancio: "il complesso quadro normativo illustrato palesa come la disciplina dell'equilibrio finanziario complessivo degli enti territoriali, che trova contenuto nelle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 (che ha anche modificato il d.lgs. 267 del 2000) e nella legge n. 145 del 2018, non può essere sovrapposta con la normativa in tema di "pareggio di bilancio" (o "saldo di finanza pubblica"), funzionale

all'osservanza degli obiettivi posti in sede europea, non potendo, peraltro, il c. 821 della legge n. 145 del 2018 determinare il superamento delle prescrizioni dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in virtù dei limiti posti al legislatore ordinario dall'art. 81, c. 6, della Costituzione (Sezioni riunite in sede di controllo, del. n. 4/2019/RQ). Al riguardo va evidenziato che i risultati a cui giungono i due aggregati normativi possono presentare notevoli differenze. In caso di ricorso a entrate da mutuo, pertanto, l'ente territoriale contraente, pur trattandosi di posta pienamente rilevante per i propri equilibri finanziari (regolamentati dal d.lgs. n. 118 del 2011), deve comunque conseguire anche il "pareggio" richiesto dall'art. 9 della legge n. 243, che, tuttavia, non considera le entrate da debito (mentre conteggia le spese di investimento da quest'ultimo coperte, imputate al medesimo o a successivi esercizi)" (Corte conti, Sez. Riunite n. 20/2019)

Detto vincolo rileva peraltro ai fini di quanto stabilito dall'art. 148-*bis* del Tuel, dal momento che «Con riferimento al potere di accertamento delle Sezioni di controllo, pur rilevandosi un difetto di coordinamento formale del testo dell'art. 148-*bis* del TUEL con la nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, la formulazione della norma da ultimo citata deve essere interpretata in coerenza con la *ratio* dell'istituto, che vede nel patto di stabilità, ora saldo di finanza pubblica, uno dei principali oggetti di verifica affidati alle Sezioni di controllo, in mancanza del quale l'intera attività finalizzata alla veridicità ed attendibilità dei saldi dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali sarebbe priva di effetti sostanziali» (Corte conti, Sez. Riunite in s.c., n. 3/2018/EL).

**1.3.4.** I parametri anzidetti delineano le peculiarità funzionali (Corte cost. sent. n. 40/2014) del controllo intestato alla Sezione regionale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento: ciò sia in relazione al parametro del controllo (ovverosia "dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"), sia ai fini degli esiti del controllo stesso contemplati dall'art. 148 *bis*, c. 3, del Tuel ( secondo cui il vaglio della Corte, ove si sia concluso con esito negativo, comporta la preclusione dell'"attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"). Ne consegue che la verifica della Corte dei conti andrà a esaminare non solo le violazioni dirette del precetto, riguardato sotto gli aspetti della violazione dell'equilibrio, dell'indebitamento e del pareggio, ma anche i

profili elusivi dei vincoli anzidetti che si rinvengono, come detto, anche dall'esame dei fenomeni gestionali sottostanti (Corte cost. n. 184/2022), quali le fattispecie di incorretta allocazione dei rischi nel partenariato pubblico-privato, o nel leasing, nel rilascio di garanzie, ecc., ovvero di artificioso raggiungimento del saldo di finanza pubblica

**1.4.** La Sez. Autonomie, con del. n. 8/2024/INPR, nell'approvare le linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul rendiconto 2023, per l'attuazione dell'art. 1, c. 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005 n. 266, ha evidenziato la necessità di verificare, da parte degli organi interni di revisione e delle Sezioni regionali, la sana gestione, focalizzando l'analisi sull'esigenza di ripristinare i parametri finanziari di carattere ordinario e sui principali aspetti strutturali a presidio dell'equilibrio di bilancio.

**1.5.** La L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per l'anno 2023) ha introdotto una serie di disposizioni rilevanti per i Comuni in termini di nuove o riconfermate risorse a finanziamento di fondi dedicati e di agevolazioni gestionali previste in via eccezionale per l'anno 2023. La stessa norma ha inoltre introdotto rilevanti disposizioni per i Comuni in materia di entrate proprie e tra queste la novità principale consiste nell'introduzione di modalità automatiche (e non) di rottamazioni e stralci dei carichi affidati all'Agente della riscossione.

In tema di entrate risultano di rilievo i temi dell'evasione fiscale in senso proprio e dell'omissione di versamenti dovuti e per i Comuni si tratta di imposte (T.A.R.I. e servizio idrico) il cui gettito ha importanti incidenze sugli equilibri finanziari, essendo entrate ricorrenti utili a sostenere indistintamente la parte corrente della spesa contribuendo a garantire il mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo non solo del singolo ente ma anche, in modo aggregato, dell'intero sistema Paese. L'ottimizzazione della riscossione riverbera positivamente non solo sugli equilibri correnti di competenza attraverso una riduzione nel tempo del Fondo Crediti Dubbia esigibilità ma anche sugli equilibri di cassa. Una migliore e più efficiente riscossione, infatti, consente di poter disporre di maggiore liquidità per far fronte in modo tempestivo ai pagamenti dell'ente evitando di accantonare al Fondo di garanzia dei debiti commerciali che irrigidisce la spesa e rende problematico garantire servizi di buona qualità.

Rendere la riscossione più efficiente è un tema di valore pubblico poiché solo la piena effettività delle entrate rende possibile la realizzazione delle politiche pubbliche locali.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte ribadito come adempiere agli obblighi tributari sia funzionale al finanziamento dei diritti, non perché si tratti di uno scambio fiscale o perché si tratti di un dovere di soggezione, ossia entrate versate contro servizi utili solo a chi ha versato, ma perché si tratta in definitiva di un dovere di solidarietà.

Il tema dell'efficienza nella riscossione ha suscitato rinnovato interesse a seguito nell'inserimento nel Pnrr - nell'ambito delle misure correlate alla "Riforma dell'Amministrazione fiscale" (Missione 1, Componente 1 del PNRR, M1C1-121) - anche della "Riduzione del tax gap". L'obiettivo prevede che la "propensione all'evasione" si riduca, nel 2024, del 15% rispetto al valore di riferimento del 2019 ed è previsto altresì uno step intermedio (M1C1-116) che assicurerà che la medesima "propensione all'evasione" si riduca, nel 2024, del 5% del valore di riferimento del 2019. È quindi indubbio che la piena realizzazione di tale riforma è considerata un volano per la valorizzazione e diffusione su ampia scala dei principi di equità e progressività e per la tenuta dei conti delle pubbliche amministrazioni.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha più volte specificato che gli accantonamenti al FCDE, conseguenti a criticità legate alla riscossione, non possono essere considerati risolutivi in un'ottica di lungo periodo. In tale prospettiva l'ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche per la soddisfazione dei bisogni della collettività. In difetto di ciò, lo scenario prospettico prevede che il FCDE cresca a dismisura, generando disequilibri strutturali, paralizzando la capacità di spesa e la capacità amministrativa, così segnando in modo irrimediabile le sorti dell'ente.

L'Organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l'organo consiliare di cui al c. 1, lett. a) dell'art. 239 del Tuel, è chiamato anzitutto ad un'attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell'esame del trend del FCDE, ma anche nella valutazione di altri indicatori (quali, ad esempio, l'indicatore di velocità di riscossione; il tasso di formazione dei residui attivi; il tasso di smaltimento dei residui attivi).

Allorquando dai monitoraggi effettuati sulla riscossione emergano criticità, l'Organo di revisione è tenuto a suggerire all'ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza, prendendo a base l'indice sintetico di salute finanziaria attraverso l'analisi comparata di dieci indicatori di bilancio, elaborato dalla Sezione autonomie, con del. n. 14/2021.

**1.6.** L'anzidetta rilevazione della situazione finanziaria dell'esercizio oggetto della presente analisi potrebbe verosimilmente subire una intuibile variazione sul versante dinamico dovuta a una serie di fattori esogeni di carattere contingente. Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, infatti, «impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio» (Corte cost., sent. n. 250/2013). Ne consegue che, al di là degli interventi di carattere *una tantum* disciplinati dal Legislatore in soccorso degli enti locali, diviene doveroso da parte del Comune apprestare i necessari strumenti per garantire la indispensabile flessibilità del bilancio. A presidiare il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, (cfr. *ex plurimis* Corte cost., sent. n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), che «consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche» (Corte cost., sent. n. 250/2013), è pertanto funzionalmente astretta la doverosità dell'adozione di «appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell'amministrazione» (Corte cost., sent. n. 266/2013).

**2.** Per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2023 e al bilancio di previsione 2024-26 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (del. n. 120/2024/INPR del 26 novembre 2024) e precisamente:

- 1) Comuni con parte disponibile del risultato d'amministrazione negativa;
- 2) Comuni con fondo cassa a zero al 31 dicembre 2023;
- 3) Comuni con maggiore spesa *pro capite*;
- 4) Enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale;

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Medolla, selezionato in base al criterio n. 4, in particolare per la presenza della precedente delibera (n. 212/2023/PRSP) relativa, come detto, alla mancata riconciliazione contabile nei bilanci dell'Ente in esame e dell'Unione dei Comuni Modenesi per l'Area Nord e alla mancata verifica della economicità di quest'ultima, si rilevano i seguenti profili di criticità.

### 3. Entità dei residui attivi ed efficacia dell'attività di riscossione dell'ente

**3.1.** Pur prendendo atto delle motivazioni adottate dall'Ente sulle ragioni dell'accumulazione dei residui attivi negli anni precedenti a quello oggetto della presente deliberazione e delle azioni realizzate, la Sez. di Controllo evidenzia un profilo di criticità in merito alla consistente entità dei residui attivi. La circostanza è resa evidente dalle riscontrate difficoltà nella riscossione delle entrate, in particolare tributarie, che costringe il Comune a effettuare un rilevante e doveroso accantonamento a FCDE.

Operando un raffronto tra gli schemi di bilancio relativi al triennio 2021-2023 (cfr. tabella a seguire), si riscontrano: un andamento ondivago dell'ammontare dei residui relativi al Titolo I e del titolo III delle Entrate. L'ammontare dei residui attivi si ripercuote negativamente sulla determinazione dell'avanzo di amministrazione e sulla garanzia del conseguente equilibrio. Quest'ultimo, infatti, invece che su dati reali (di cassa) si fonda su dati virtuali (di competenza) e, per l'effetto, l'avanzo di amministrazione appalesa una rappresentazione soltanto apparente dell'equilibrio di bilancio, in realtà viziata sia sul piano della programmazione che della gestione.

	2021	% CR	% CC	2022	% CR	% CC	2023	% CR	% CC
Titolo I	€ 1.579.622,53	69	70	€ 1.703.104,96	51	85	€ 1.242.963,68	82	81
Titolo II	€ 272.526,69	62	79	€ 234.246,61	26	56	€ 543.079,94	16	35
Titolo III	€ 131.339,44	83	88	€ 276.315,65	68	77	€ 127.844,63	93	89
Titolo IV	€ 2.203.915,83	3	33	€ 2.229.320,42	13	18	€ 4.427.895,07	5	19
Titolo V	€ 0,00	-	-	€ 0,00	-	-	€ 0,00	-	-
Titolo VI	€ 0,00	-	-	€ 0,00	-	-	€ 0,00	-	-
Titolo VII	€ 0,00	-	-	€ 0,00	-	-	€ 0,00	-	-
Titolo IX	€ 280,24	3	36	€ 1.074,18	53	53	€ 1.281,86	66	47
<b>Totali</b>	<b>€ 4.187.684,73</b>	<b>19</b>	<b>56</b>	<b>€ 4.444.061,82</b>	<b>30</b>	<b>55</b>	<b>€ 6.583.788,29</b>	<b>40</b>	<b>49</b>

Trattandosi quindi di componenti che incidono sulla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, ovverosia di *"partite attive e passive che non (hanno) un obiettivo riscontro finanziario (come avviene al contrario per il fondo di cassa)* (la quale) *non può essere priva dell'analitica ricognizione dei relativi presupposti giuridici, poiché la loro applicazione al bilancio costituisce elemento indefettibile per determinarne e verificarne coperture ed*

*equilibri*” (Corte cost., sent. n. 49/2018), le risposte fornite dall’ente in sede istruttoria non consentono di fugare tutte le perplessità in merito.

**3.1.2.** Ne consegue che la Sezione ribadisce l’esigenza di una particolare cura per le entrate proprie dell’ente locale, per le implicazioni che si riverberano anche sull’effettiva disponibilità di cassa, la cui diminuzione rende maggiormente difficoltoso il perseguimento di un obiettivo duraturo di sana gestione. Per lo smaltimento dei residui attivi, in via generale, è naturalmente preferibile l’esigenza di una maggiore cura nella riscossione delle entrate per garantire un equilibrio non circoscritto al momento genetico del bilancio, ma anche necessariamente in chiave dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013). Inoltre, occorre evitare di conservare all’interno del risultato di amministrazione poste di entrata risalenti nel tempo che rischiano di dilatare indebitamente la correlata capacità di spesa dell’ente (ancorché attenuate dall’accantonamento al FCDE). In altri termini, una non efficiente capacità di riscossione, rischiando di incidere sull’effettiva disponibilità in termini di cassa delle entrate previste, anche a residuo, per il finanziamento dei programmi di spesa dell’ente, vulnera potenzialmente gli equilibri finanziari dell’ente qualora finisca con l’implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione (Corte cost., sent. n. 4/2020). Né certamente possono attenuare le criticità anzidette gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, i quali, per quanto siano in grado di neutralizzare eventuali effetti di indebita espansione della spesa, non possono essere certamente considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo: entro tale orizzonte diacronico, soprattutto al fine di smaltimento dei residui attivi, l’ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l’effettiva affluenza di entrate in bilancio, tali cioè da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività, per assicurare un equilibrio declinato, come detto, anche in chiave dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013).

**3.1.3.** Al riguardo, è altresì utile rammentare la duplice facoltà che fa capo all’ente in ordine alle poste iscritte a residuo attivo.

Qualora l’ente locale, nella verifica annuale dei residui attivi di cui all’art. 228 del TUEL, decida, come prima opzione, di mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell’accertamento dell’entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza

del credito), deve verificare anche l'effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di solvibilità del debitore, che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto. Per l'effetto, ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del TUEL, ripreso dal punto n. 49 del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali), allo spirare del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (*inter alia*, Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 60/2021).

Come prescritto dal principio contabile 4/2, punto 9.1, la seconda opzione riguarda, invece, la facoltà concessa "(...) al responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata", "trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso" di "valuta(re) l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale". Tale opzione ha il pregio di assicurare una rappresentazione di un risultato depurato da eventuali rischi di mancata riscossione dei residui attivi nei limiti dell'effettiva consistenza reale e permette, altresì, di diminuire la probabilità di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

**3.1.4.** Giova ricordare che la corretta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi è pertanto operazione fondamentale ai fini della esatta determinazione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione e quindi dell'attendibilità di questo, talché una sovrastima dei residui attivi o una sottostima di quelli passivi può portare a un'errata determinazione dell'avanzo/disavanzo dell'ente, inducendo in errore l'organo di indirizzo politico che approva il bilancio e, al contempo, i terzi, ossia i cittadini, i creditori e gli organi di controllo.

A tale adempimento si riferiscono le specifiche prescrizioni indicate dall'art. 228, c. 3, del TUEL, nonché quelle contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 (punto 9.1), le quali postulano l'esigenza di operare una rigorosa ed attenta

ricognizione delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possano essere previsti con un ragionevole grado di certezza.

**3.1.5.** Il fenomeno, generalmente causato da una *"situazione di inefficienza della riscossione coattiva, che incide negativamente su una fase essenziale della dinamica del prelievo delle entrate pubbliche (...), determina (...) una grave compromissione, in particolare, del dovere tributario"* (Corte cost., sent. n. 120/2021), ricondotto dalla Corte costituzionale al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Esso è *"preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi"* (Corte cost., sent. n. 288/ 2019). Infatti, *"il dovere tributario, inteso come concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale (...) alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali [sociali e civili], i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi (...). Da tale legame, anche in forza della funzione redistributiva dell'imposizione fiscale e del nesso funzionale con l'art. 3, secondo comma, Cost., (...) discende la sua riconducibilità (...) al crisma dell'inderogabilità di cui all'art. 2 Cost."* (Corte cost., sent. n. 288 /2019).

In questo quadro, l'affermazione del canone di solidarietà esprime il principio in forza del quale *"la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa"* e per tale motivo è posta *"dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente"* (Corte cost., sent. n. 75/1992). Di conseguenza, l'evasione rappresenta *"una rottura del vincolo di lealtà minimale che lega fra loro i cittadini e comporta quindi la violazione di uno dei doveri inderogabili di solidarietà sui quali, ai sensi dell'art. 2 Cost., si fonda una convivenza civile ordinata ai valori di libertà individuale e giustizia sociale"* (Corte cost., sent. n. 51/1992).

**3.1.6.** Alla luce delle anzidette osservazioni e delle risultanze istruttorie, la Sezione richiama l'attenzione del Comune a perseguire il puntuale e costante monitoraggio delle proprie entrate mantenute a residuo e a implementare

l'attività di recupero, valutando tutte le eventuali iniziative volte a superare le criticità emerse nella descrizione nella parte in fatto.

### **3.2. Obbligo di risparmio dall'istituzione dell'Unione dei Comuni**

**3.2.1.** Come sottolineato in precedenza, il Comune di Medolla ha asserito che "il conferimento dei servizi in Unione è stato preceduto da una valutazione di merito e l'analisi, al tempo condotta, ha messo in evidenza i benefici conseguibili da parte dei Comuni, riconducibili sia a possibili economie di scala che ad un miglioramento/potenziamento delle attività anche grazie a professionalità non sempre rinvenibili all'interno dei singoli enti".

Innanzitutto, dalla descrizione dell'Ente e dalla documentazione agli atti non possono rilevarsi elementi idonei a comprovare l'aumento di efficienza riveniente dalle professionalità specificamente destinate ai diversi servizi e che, secondo quanto rappresentato, difficilmente si sarebbe potuto avere a disposizione nel caso i singoli enti locali non si fossero uniti.

Inoltre, residuano rilevanti dubbi in relazione alle altre motivazioni riportate dall'Ente per giustificare la costituzione dell'Unione: ossia, la maggiore forza contrattuale dell'Ente partecipato e le economie di scala. Motivazioni, queste, apparentemente smentite dal report inviato dal Comune a questa Sezione, dal quale si evince che dal conferimento dei servizi nell'Unione non è derivata alcuna riduzione di spesa, che per contro è aumentata, seppur con l'istituzione di due nuovi servizi.

Nel report viene messo in evidenza il metodo di calcolo delle risorse che vengono trasferite annualmente dal bilancio dell'Ente locale a quello dell'Unione in base all'attribuzione della gestione dei servizi dal primo alla seconda. Così, si apprende che l'impegno che il Comune contabilizzava per lo svolgimento di un dato servizio nell'anno precedente all'attribuzione all'Unione, viene annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi. Per tale via, gli oneri di trasferimento dei servizi dall'Ente locale all'Unione vengono quantificati mediante un mero incremento percentuale delle risorse stanziare per i diversi servizi, parametrato all'anno precedente al trasferimento della relativa gestione, senza alcuna considerazione di possibili risparmi di spesa legati all'incremento della forza contrattuale o alla realizzazione di economie di scala, come sostenuti invece dall'Ente (cfr. tabella seguente).

Servizi	Impegni ante Unione (€)	Anno trasferimento servizio da Comune a Unione	Impegni dopo Unione (€) rivalutati su base FOI al 31/12/2024
POPOLAZIONE CANINA E FELINA	7.472,50	2003	10.745,46
SERVIZIO PAGHE E PENSIONI	17.135,55	2004	23.390,03
SERVIZIO MINORI, DISABILITA', ANZIANI	564.980,01	2005	800.011,69
SERVIZIO PIANI DI ZONA	13.734,89	2006	19.036,56
S.I.A.	29.107,63	2007	39.731,91
PROTEZIONE CIVILE	530	2009	692,71
POLIZIA	154.646,51	2010	199.494,00
TRIBUTI	51.360,00	2011	64.867,68
PUBBLICA ISTRUZIONE	1.111.048,34	2016	1.329.924,86
RAGIONERIA	137.087,46	2017	162.585,73
ATTIVITA' A SUPPORTO DELLE POLITICHE GENERALI DEL PERSONALE	30.030,00	2018	35.285,25
<b>Totale</b>	<b>2.117.132,89</b>		<b>2.685.765,88</b>

La somma dei trasferimenti totali dall'Ente locale all'Unione dei Comuni, che, una volta rivalutata al 31 dicembre 2024, avrebbe dovuto essere pari a € 2.685.765,88 (come da totale nella terza colonna della tabella), nel 2024 è stata in definitiva pari a € 2.768.640,08, con una differenza in aumento di € 82.874,20. Stando a quanto riferito dall'Ente, tale differenza è determinata dal costo di due servizi aggiuntivi svolti dall'Unione, consistenti nella Scuola di Musica e nel Servizio Informatico, e nella maggiore spesa correlata a un maggior numero di utenti (con riguardo all'assistenza scolastica e alla spesa sociale).

Tuttavia, questi ultimi dati non sono stati spiegati analiticamente dall'Ente, il quale si è limitato a riferire che "l'analisi puntuale per singolo servizio richiede un ulteriore approfondimento, tenuto conto della molteplicità dei servizi e delle modifiche organizzativo/gestionali intervenute nel tempo". Considerate le già citate delibere di questa Sezione (la 31/2023/PRSE e la 212/2023/PRSP), di cui è stato destinatario il Comune di Medolla, nelle quali si era evidenziata la necessità che l'Ente razionalizzasse contabilmente i risparmi di spesa per i servizi attribuiti all'Unione, desta quantomeno perplessità la circostanza rappresentata dall'Ente di procrastinare l'emersione di questi dati (analisi puntuale), senza peraltro aver fornito al magistrato istruttore un termine per tale analisi.

Come questa Sez. ha già avuto modo di ricordare precedentemente (con del. n. 33/2025/VSG), se il "principio dell'equilibrio del bilancio [...] ha contenuti di natura sostanziale: esso non può essere limitato al pareggio formale della spesa e dell'entrata" (Corte cost. sent. n. 1/1966). Ne consegue che "la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese" (Corte cost. sent. n. 197/2019). In altri termini, occorre "una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione" (Corte cost. sent. n. 227/2019).

Alla luce di tale premessa, che non può non concernere le poste iscritte in bilancio rispettivamente dal Comune e dall'Unione, i principi del pareggio e

dell'equilibrio tendenziale fissati dall'art. 81, c. 4, Cost. si realizzano "a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti" (Corte cost. sent. n. 70/2012), e vi deve essere altresì la "necessaria" "contestualità [...] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime" (Corte Cost. sent. n. 213/2008).

Ai sensi dell'art. 32 del TUEL, la dinamica di spesa per l'erogazione di servizi e funzioni affidata all'ente locale deve trovare un preciso limite nel rispetto sia dell'equilibrio di bilancio che della economicità della avvenuta aggregazione di funzioni e servizi.

Innanzitutto, al c. 5 dell'art. 32, cit., si legge che "All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte". Inoltre, risalta il principio di invarianza finanziaria stabilito dall'art. 32, c. 3, per la formazione degli organi dell'Unione.

Dalla lettura delle disposizioni sopra indicate risulta che l'Unione deve perseguire obiettivi di riduzione della spesa calibrati sia sulla spesa istituzionale, che su quella del personale, sia più in generale discendenti dall'applicazione delle regole afferenti alla concreta attuazione dei principi contenuti all'art. 1 della L. 241/1990: ove diversamente interpretate, esse diventerebbero un veicolo per un indebito allargamento della spesa, in contrasto con l'art. 81 Cost. (Corte cost. sent. n. 279 del 2016).

I due principi costituzionali dell'equilibrio di bilancio e del buon andamento si ergono, quindi, a canoni fondamentali per fornire una lettura dell'art. 32 del TUEL in coerenza col tessuto ordinamentale interno e di matrice e diretta derivazione comunitaria.

L'enunciazione di detti principi è stata suggellata dalla sent. n. 33/2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, c. 28, del D. L. n. 78/2019 nella parte in cui, per conseguire l'esonero dall'obbligo imposto dal legislatore di esercizio associato delle funzioni

fondamentali, non consente ai comuni la possibilità di comprovare che con l'aggregazione non è possibile realizzare economie di scala e/o di scopo o comunque miglioramenti in termini di efficienza e di efficacia in relazione ai servizi resi al cittadino. Il che, argomentando *a contrariis*, postula la dimostrazione della effettiva realizzazione da parte dell'Unione di "[...] economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento".

Ne consegue che una lettura delle disposizioni citate coordinata coerentemente con i suddetti principi deve orientare la costituzione, prima, e la gestione, dopo, dell'Unione dei Comuni, il cui bilancio, *speculum* dei bilanci dei singoli enti che vi partecipano, non può costituire una mera *summa* di questi ultimi, dovendo riverberarsi sugli stessi in termini di minor spesa. Minore spesa i cui tratti distintivi possono impingere nella maggiore forza contrattuale e nelle economie di scala, presupposti, questi, che tuttavia devono essere dimostrati. Ciò vero, tanto più nei casi in cui non si evincano, dal raffronto tra gli impegni dei bilanci degli enti locali nelle diverse annualità, rivalutati in base all'indicatore dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi), quelle specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, che devono assicurare progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

Per verificare l'impatto delle misure di razionalizzazione dette, l'ente locale è tenuto - in primo luogo - a operare una ricognizione della spesa complessiva discendente dal fenomeno associativo, onde ossequiare al canone dell'art. 97 della Cost., mediante la riconciliazione dei crediti e debiti reciproci, che assolve al duplice scopo di garantire l'equilibrio di bilancio in termini simmetrici e di escludere profili attinenti alla indebita dilatazione della spesa. Infatti, come è stato posto in risalto dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 6 del 2019, "(...) *tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere - secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. - all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale, ma questa Corte ha già chiarito (sentenze n. 101 del 2018 e 247 del 2017) che l'art. 97, primo comma, Cost., nella vigente formulazione, si compone di due precetti ben distinti: quello contenuto nel primo periodo riguarda l'equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata, mentre quello del secondo periodo riguarda l'equilibrio complessivo di quest'ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale. È evidente che l'equilibrio*

*complessivo deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato”.*

Successivamente, lo stesso comune è tenuto ad effettuare le conseguenti indispensabili variazioni di bilancio per ricondurre nei limiti dell’invarianza di spesa gli impegni disposti in favore dell’unione. Diversamente, occorre che l’ente locale dimostri specificatamente le ragioni giustificatrici dei maggiori impegni, rispetto ai quali, tuttavia, persistono gli obblighi di razionalizzazione e programmazione finalizzati alla realizzazione di economie di scala e, in definitiva, di progressiva riduzione di spesa. Infatti, come questa Sezione ha già avuto modo di segnalare, da ultimo nella relazione allegata alla Decisione n. 77/2025/PARI, le verifiche sui meccanismi di finanziamento delle Unioni devono essere sostanziali e non *“meramente formali”*. In altri termini, la gestione associata non può ridursi *“a un trasferimento formale delle funzioni, senza una reale integrazione organizzativa e gestionale”*, che comporti risparmi di spesa, in ossequio ai parametri costituzionali di cui agli art. 81 e 97, Cost.

Sicché, al netto degli ulteriori servizi svolti dall’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (Scuola di Musica e Servizio Informatico) e della maggiore spesa correlata a un maggior numero di utenti (con riguardo all’assistenza scolastica e alla spesa sociale), di cui l’Ente non fornisce nel report alcuno specifico dato sui relativi costi, una rideterminazione percentuale degli oneri totali per i servizi trasferiti alla gestione Unionale, attuata mediante l’indicatore Istat - FOI, esclude di per sé che siano state adottate misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, tali da assicurare i progressivi risparmi di spesa in materia di personale. Mancata attuazione di risparmi di spesa che è resa tanto più evidente dal tempo trascorso da quando la gestione di un dato servizio è stata trasferita dal Comune di Medolla all’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

### **3.3. Approvazione del rendiconto oltre il termine di legge**

L’esame della documentazione in atti fa emergere un ulteriore e specifico profilo di criticità.

Il rendiconto per l’esercizio 2023 del Comune di Medolla è stato approvato con del. del Consiglio Comunale n. 33 del 6 maggio 2024, oltre il termine di legge. La Sezione ritiene opportuno segnalare l’importanza del puntuale rispetto delle tempistiche normativamente fissate per l’adozione di documenti contabili fondamentali, che rappresentano un momento essenziale del processo di pianificazione e controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente.

Il Collegio rammenta che dal ritardo nell'approvazione del rendiconto o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dagli art. 137 del D. Lgs. n. 267/2000 e 120, c. 2 e 3, Cost., circa l'eventuale esercizio da parte del Governo dei poteri sostitutivi degli organi, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario *ad acta*. Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (art. 186 e 187 del D.Lgs. n. 267/2000); nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, c. 1, lett. a) del TUEL. Inoltre, il ritardo nell'invio al Ministero dell'Interno della certificazione sul rendiconto di cui all'art. 161, c. 3, TUEL, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. Infine, va ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa, in virtù dell'articolo 227, c. 2-bis del TUEL, l'attivazione della procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del medesimo TUEL.

#### **3.4. Inadempimento degli obblighi di pubblicazione**

Gli art. 2, c. 2, e 29, del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, prescrive che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità". Inoltre, gli art. 2, c. 2, e 31 del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. "Decreto trasparenza") impongono alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 la pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti.

Dalla consultazione del sito del Comune di Medolla, nella sezione "Amministrazione trasparente", si è riscontrata l'assenza della documentazione contabile essenziale.

In particolare, nella sezione "Bilanci", sottosezione "Bilancio preventivo e consultivo", tra gli altri documenti non pubblicati, mancano i bilanci consuntivi, relativi agli e.f. 2023 e 2024, e i bilanci preventivi, relativi ai trienni 2024/2026 e 2025/2027.

Inoltre, sempre nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezioni

“Controlli e rilievi sull’amministrazione” e “Corte dei Conti”, non è stata pubblicata la del. n. 212/2023/PRSP, con la quale questa Sezione aveva mosso specifici rilievi all’Ente locale, con particolare riguardo alla mancata riconciliazione dei crediti e debiti con l’Unione dei Comuni di cui esso è parte e la conseguente inattendibilità dei conti esposti nel bilancio, rilevanti per la violazione del canone dell’art. 81 Cost; alla mancata verifica della economicità della aggregazione associativa dei servizi e delle funzioni e, quindi, l’accertamento dell’assenza dell’eventuale aumento della spesa, una volta associati, rilevanti per la violazione del canone dell’art. 97 Cost.; al mancato funzionamento degli organi di controllo interno.

Non è fuor di luogo ricordare che fanno capo alle posizioni apicali questi obblighi di pubblicazione e che a essi è condizionata anche l’erogazione della retribuzione di risultato. Sicché, l’inadempimento di tali obblighi può concretizzare responsabilità di tipo dirigenziale e contabile (art. 45 e ss, D.Lgs. 33/2013); può determinare l’irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell’ANAC; può sfociare finanche in responsabilità di carattere penale.

A monte, tuttavia, tali obblighi positivi sono posti a carico delle amministrazioni, in quanto strumentali ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia partecipazione al dibattito pubblico e il controllo diffuso dell’*agere* amministrativo, ai fini dell’attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

La pubblicazione di documenti e di dati da parte della PA ha la funzione di consentire a chiunque di accedere a una serie di informazioni indispensabili per conoscere in concreto l’operato degli organi pubblici in un’ottica di amministrazione trasparente al servizio del cittadino, sicché la trasparenza assume anche la finalità di contrasto alla cattiva amministrazione e alla corruzione (Cons. Stato Sez. III, 06/03/2019, n. 1546, Cons. Stato Sez. VI, 25/06/2018, n. 3907, Cons. Stato Sez. VI Sent., 20/11/2013, n. 5515).

Pertanto, l’inadempimento agli obblighi di pubblicazione viola il principio di *open government* del d.lgs. n. 33/2013 e mina il rapporto tra privato cittadino e amministrazione, perché non consente al primo di formarsi un’autonoma valutazione critica dell’azione amministrativa.

In questo ambito, assumono un rilievo di spicco anche le delibere della Corte dei conti, che assolvono la funzione di intercettare comportamenti capaci “di sviare il ciclo di bilancio dal percorso costituzionalmente garantito dell’equilibrio tra le entrate e le spese” (in tal senso, cfr. Sez. Basilicata n. 33/2020/PRSP). Esse consentono, infatti, alla comunità amministrata di

comprendere le scelte dell'amministrazione pubblica e, pertanto, di valutare se queste siano improntate o meno alla corretta e sana gestione finanziaria.

Pertanto, l'inadempimento del Comune ha vulnerato il principio della trasparenza, quale valore posto a salvaguardia degli interessi dei singoli e della collettività. *Vulnus* che si determina sia con la mancata pubblicazione della documentazione che vi è soggetta sia con la pubblicazione che avvenga con modalità differenti da quelle stabilite dalla legge.

## **PQM**

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2024-26 e al rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Medolla:

- raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione esaminata da questa Sezione, possono essere vulnerati, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, a porre attenzione nello svolgimento della propria attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del TUEL, di attestazione di congruità delle poste di bilancio, funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- invita l'Ente a fornire alla scrivente Sezione Regionale di Controllo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un report dal quale si possa evincere, incontrovertibilmente, l'economicità delle funzioni e dei servizi conferiti in Unione, mediante la verifica effettiva del rapporto tra i costi e le entrate, anche provenienti da apporti esterni;

- invita l'Ente ad inviare alla scrivente Sezione Regionale di Controllo una relazione da cui apprendere se, a beneficio delle posizioni apicali, sia stato disposto e, eventualmente, in quale misura il pagamento delle indennità di parte variabile in rapporto agli obiettivi di organizzazione e di performance individuale, conseguiti in dipendenza dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione anche della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Medolla, nonché all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per i profili di competenza, inerenti all'accertata mancata pubblicazione, sul sito dell'Ente, dei bilanci preventivi e consuntivi e della precedente del. n. 212/2023/PRSP di questa Sezione Regionale di Controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 17 luglio 2025.

Il relatore  
Tiziano Tessaro  
*(firmato digitalmente)*

Il presidente  
Marcovalerio Pozzato  
*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 13 agosto 2025

---

Il Funzionario preposto  
Nicoletta Natalucci  
*(firmato digitalmente)*